

Anno XIV - Numero 145
Novembre 2007



www.sappe.it



**Braccialetto
elettronico:
alternativa
al carcere**

Braccialetto elettronico e misure alternative

a cura di
**Giovanni Battista
De Blasis**

deblasis@sappe.it

E' arrivato il momento del rilancio

Negli scorsi giorni 15 e 16 novembre si è tenuto a Roma, presso la sede dell'Istituto Superiore di Studi penitenziari, un convegno, organizzato dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e dal Coordinamento dei Magistrati di Sorveglianza, sul tema *Una nuova politica della pena*.

Al convegno si sono susseguiti gli interventi del Sottosegretario alla Giustizia Luigi Manconi, dei Professori Giuliano Pisapia, Presidente della Commissione per la riforma del codice penale e Giuseppe Riccio, Presidente della Commissione per la riforma del codice di procedura penale, di Ettore Ferrara, Capo del Dap, di Giovanna Di Rosa, Magistrato di Sorveglianza e di numerosi relatori delle diverse professionalità che lavorano nell'Amministrazione Penitenziaria.

Più o meno tutti hanno condiviso il sostanziale positivo bilancio dell'applicazione delle misure alternative alla detenzione ed hanno rilanciato la necessità di una maggiore estensione di tali misure.

Grazie ai dati forniti dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria sono emersi diversi elementi degni di riflessione.

Ad esempio è stato interessante constatare che, nell'anno 2005, tra tutti coloro che risultavano essere in misura alternativa, la maggioranza era composta da persone provenienti dalla libertà e non dal carcere.

Circa il settantacinque per cento delle misure alternative del 2005 è stato infatti concesso dalla libertà e solo il restante venticinque per cento ha riguardato detenuti in carcere.

E' stato anche analizzato il diverso andamento dei tre tipi di misure rispetto alla decisione di revocarle.

In tutto, nel 2005, le misure alternative concesse in Italia sono state circa cinquantamila. Per quanto riguarda le decisioni di revoca, nel 2005 è stata la semilibertà ad avere la percentuale più alta con circa il quindici per cento. Per la detenzione domiciliare la percentuale di revoche scende all'undici per cento mentre è ancora più bassa quella per l'affidamento (cinque per cento), dove pure si concentrano i numeri più alti (oltre trentamila persone). Molto confortante, inoltre, il raffronto tra il giudizio sull'andamento delle misure alternative per i detenuti e il grado di recidiva che si riscontra. In semilibertà c'erano circa tremilacinquecento persone delle quali lo zero virgola trenta per cento ha commesso altri reati.

Braccialetto elettronico e misure alternative

E' arrivato il momento del rilancio

In detenzione domiciliare risultavano circa quindicimila persone di cui lo zero virgola cinquanta per cento ha compiuto altri reati. In affidamento c'erano, infine, la maggior parte dei condannati con quasi trentaduemila persone e lo zero virgola quindici per cento ne ha commesso altri. I detenuti ai *domiciliari*, quindi, sono quelli che hanno commesso più reati, nel corso del 2005, rispetto a quelli in affidamento ai servizi sociali o in semilibertà. Si tratta comunque di cifre molto basse se confrontate con le percentuali di recidiva che si riscontrano tra i detenuti in carcere. Per tutti e tre gli istituti delle misure alternative stiamo, infatti, parlando di pochi casi di commissione di altri reati: in semilibertà si sono registrati dieci casi, cinquantadue in affidamento e sessanta in detenzione domiciliare.

Dalle statistiche presentate durante il convegno sono risultati, quindi, molto chiari due dati: il primo che le misure alternative si confermano molto più efficaci nell'abbassamento del grado di recidiva rispetto al carcere; il secondo che tra le diverse misure alternative sembra l'affidamento ai servizi quella con maggiori qualità.

Purtroppo, però, al contrario di quello che pensa l'opinione pubblica, i Tribunali di Sorveglianza sono molto rigidi nella concessione delle misure alternative al carcere. Lo ha rivelato nel suo intervento al convegno la dottoressa Giovanna Di Rosa, Giudice di Sorveglianza del Tribunale di Milano, comunicando che, su 413 istanze presentate per l'ottenimento delle misure alternative alla detenzione, sono stati solo 160 gli accoglimenti a fronte di 197 rigetti.

Anche per l'applicazione della legge Simeone-Saraceni i Tribunali sono di manica stretta: su 243 istanze di arresti domiciliari ci sono state solo 35 concessioni.

Secondo la stessa Di Rosa, uno dei motivi per cui i magistrati stentano a concedere le misure alternative risiede nella necessità di rassicurare l'opinione pubblica sulla corretta esecuzione penale, soprattutto dopo i casi in cui detenuti in semilibertà o ai domiciliari hanno commesso gravi reati



che hanno suscitato forte allarme sociale. Ci sono comunque ancora molte *zone d'ombra*, sempre secondo la Di Rosa, nel sistema delle misure alternative al carcere e sarebbe necessario modificare quello che non va bene, se si vuole sviluppare davvero l'unica alternativa al carcere.

Di Rosa ha spiegato che serve anche un ripensamento sul ruolo delle forze di polizia che hanno troppi compiti per poter assolvere al meglio anche all'impegno di sorveglianza dei condannati che beneficiano delle misure alternative.

Va da sé che qui si allaccia il ragionamento sull'impiego della Polizia Penitenziaria negli Uepe e sull'affidamento al Corpo del controllo delle misure alternative con le stesse funzioni demandate oggi alla Polizia di Stato ed ai Carabinieri, che così potrebbero essere restituiti ai propri compiti istituzionali (come il controllo del territorio e la prevenzione e la repressione dei reati), a tutto vantaggio dell'intera popolazione.

E allo stesso tempo, a mio avviso, va rilanciata la questione del braccialetto elettronico come strumento di ausilio al controllo. Ricordiamo, infatti, che con la legge 19 gennaio 2001, n. 4, fu introdotta, per la prima volta in Italia, la possibilità di far ricorso all'uso del braccialetto elettronico per i detenuti ammessi alle misure alternative alla detenzione.

Poco dopo, con Decreto del 2 febbraio 2001, il Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Giustizia hanno regola-

mentato le "Modalità di installazione ed uso e descrizione dei tipi e delle caratteristiche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici destinati al controllo delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari nei casi previsti dall'art. 275-bis del codice di procedura penale e dei condannati nel caso previsto dall'art. 47-ter, c. 4-bis, della legge 26/7/1975, n. 354".

Purtroppo, però, dopo un breve periodo di sperimentazione su un limitato numero di soggetti, si è persa ogni traccia del dispositivo e, dal novembre del 2006, non vi sono più persone in Italia che utilizzano il braccialetto elettronico.

Eppure lo stesso strumento è stato adottato con successo in molti altri Paesi come gli Stati Uniti, l'Australia, il Canada, la Svezia, la Svizzera, la Germania, l'Inghilterra, la Francia e la Spagna.

In Inghilterra, in particolare, il braccialetto elettronico è stato sperimentato nel 1995 e dal 1997 in poi oltre centotrentamila persone hanno usufruito della detenzione domiciliare monitorata elettronicamente.

Il dispositivo di controllo è stato poi adottato anche nei confronti degli *hooligans* sottoposti a diffida e, dal 2002 è stata estesa l'applicazione ai minorenni.

Dal 2004 è stata avviata una sperimentazione per i casi di pedofilia e violenza domestica.

Sempre in Inghilterra è stata di recente annunciata la volontà politica di ricorrere ad un provvedimento di clemenza (indulto o amnistia) previa applicazione della sorveglianza domiciliare mediante braccialetto elettronico.

La percentuale di successo della misura si è attestata intorno al novantasette per cento e, attualmente, c'è una media di tredicimila detenuti al giorno sottoposti al controllo.

Questi dati dovrebbero essere più che sufficienti per indurre il nostro Governo a rilanciare, fin da subito, l'applicazione di questo dispositivo di controllo.

Ovviamente, visto il fallimento dell'iniziativa condotta dal Ministero dell'Interno, appare *conditio sine qua non* che anche la gestione del braccialetto elettronico passi *tout cort* al Ministero della Giustizia e al Corpo di Polizia Penitenziaria.

A beneficio di tutti ho voluto approfondire l'argomento nelle pagine a seguire, dove viene pubblicato uno speciale dossier sul braccialetto elettronico.

Buona lettura. ●

Il braccialetto elettronico: l'alternativa al carcere



Nella foto:
un braccia-
letto
elettronico
alla
caviglia

Il *Personal Identification Device* (comunemente denominato braccialetto elettronico) è una trasmittente delle dimensioni di un orologio da polso, alimentato a batteria, indossato alla caviglia (meno frequentemente al polso) dalla persona sorvegliata. La cassa e il cinturino sono fabbricati in plastica ipoallergenica, per un peso intorno ai 50 grammi. Il PID è stato ideato per l'uso prolungato, essendo piccolo, leggero e facile da nascondere alla vista; è impermeabile e funziona anche in condizioni di attività straordinarie (sport, variazioni termiche e atmosferiche), lasciando la possibilità di svolgere tutte le normali attività (domestiche, lavorative e ricreative).

Il braccialetto viene controllato da una centrale dove è inserito, per ogni dispositivo, un codice di identificazione unico e non riproducibile, che permette la comunicazione diretta con il dispositivo senza possibilità di clonazione.

Il PID consente di sorvegliare i detenuti agli arresti domiciliari e i soggetti sottoposti a custodia preventiva in attesa di giudizio, certificandone con certezza la presenza presso il luogo di detenzione prestabilito (di solito il domicilio).

In Inghilterra il braccialetto si è rivelato particolarmente utile per i minori condannati, evitando ai ragazzi permanenze prolungate in riformatorio pur facendogli scontare la pena inflitta.

Altrettanto utile si è dimostrato per la sorveglianza dei detenuti impegnati in attività di lavoro e per favorirne il reinserimento sociale al termine del periodo di detenzione (in questo caso il braccialetto andrebbe a dimostrare la buona condotta).

Il PID emette un segnale di Radio Frequenza codificato, criptato e continuo, che viene ricevuto da una Unità di Sorveglianza Locale. Questo segnale contiene l'identità unica del PID, il suo stato di eventuale manomissione e la condizione della batteria.

Il PID è dotato di una serie di dispositivi per impedirne la manomissione, il più importante dei quali è una fibra ottica incorporata nel cinturino, che è il metodo più efficace per segnalare l'eventuale rimozione o manomissione.

Appare subito evidente come il Sistema di Sorveglianza Elettronico è sicuro, di semplice utilizzo e di facile applicazione essendo il risultato di una serie di importanti progressi nel

campo della sorveglianza delle persone sottoposte a misure cautelari di custodia preventiva, di arresto domiciliare o di detenzione domiciliare. Il sistema di sorveglianza è a prova di errore, ottimizza le spese di gestione e semplifica il compito degli addetti alla custodia ed alla vigilanza. Non attira l'attenzione sulla persona monitorata e, quindi, offre un'alternativa valida alle condanne detentive negli Istituti Penitenziari.

In tutti i Paesi nei quali è stato adottato, il Sistema di Sorveglianza Elettronico ha soddisfatto gli standard più alti imposti dagli operatori della gestione degli enti correzionali, sia per la sicurezza della pena sia per la tutela della dignità dei soggetti sottoposti a controllo.

Il sistema di gestione del braccialetto elettronico completo comprende:

- il *Personal Identification Device* (PID); che è, appunto, il Dispositivo di Identità Personale, cioè il cosiddetto braccialetto elettronico indossato dalla persona controllata;
- il *Site Monitoring Unit* (SMU); che è l'Unità di Sorveglianza Locale, situata nell'abitazione o luogo di lavoro, che comunica tutta l'attività del PID alla Centrale Operativa di Sorveglianza attraverso la linea telefonica;
- il *Field Management Unit* (FMU); che è l'Unità di Gestione sul Campo, usata per impostare PID e SMU al momento dell'installazione, per il pattugliamento e la sorveglianza a distanza;
- il *Monitoring Officer's Transmitter* (MOT); che è la Trasmittente Ufficiale

di Sorveglianza, che notifica l'attività del personale addetto alla sorveglianza ed include una funzione di "allarme-panico";

- infine il GEM2, che è il software della Centrale Operativa di Sorveglianza.

All'atto pratico il funzionamento dell'intero sistema si svolge nel seguente modo.

Il Braccialetto viene indossato alla caviglia o al polso. Un'Unità di Sorveglianza Locale (SMU), simile ad una comune radiosveglia, viene installata presso l'abitazione del soggetto sottoposto al controllo e riceve i segnali inviati dal braccialetto all'interno di un perimetro ben definito.

Il detenuto deve rimanere nel raggio di comunicazione delle due periferiche: in caso contrario scatta immediatamente l'allarme.

Se il detenuto si muove al di fuori del perimetro prestabilito - o danneggia in qualche modo il braccialetto o la centralina - viene immediatamente avvertita la Centrale Operativa delle Forze dell'Ordine.

L'operatore della Centrale Operativa può immediatamente mettersi in contatto telefonico con il soggetto sottoposto al controllo da una linea dedicata per ottenere spiegazioni in merito al segnale di allarme. In caso di evasione o manomissione delle apparecchiature, la Centrale Operativa provvederà ad inviare immediatamente una pattuglia sul luogo e ad avviare le operazioni di ricerca.

In questo modo le Forze dell'Ordine, ovviamente, possono evitare di visitare costantemente il detenuto per verificare l'osservazione delle limitazioni imposte dal regime degli arresti domiciliari.

Nel dettaglio, possiamo aggiungere che il Site Monitoring Unit (SMU o unità di sorveglianza locale) è un collegamento telefonico con un sistema esclusivo di accurato controllo dell'area di limitazione ed è in grado di sor-



vegliare contemporaneamente un numero variabile ed abbastanza elevato di PID.

La SMU del Sistema di Sorveglianza Elettronico è il dispositivo che permette la comunicazione tra la persona sottoposta a controllo (che indossa un

PID) ed il Centro di Sorveglianza. Di solito, la SMU è situata nell'abitazione, ma altre unità supplementari possono essere installate anche sul posto di lavoro o in una sede di addestramento o formazione, nel caso in cui sia previsto o richiesto un controllo in

Nelle foto:
la centralina
completa del
dispositivo

CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 275-bis

(Particolari modalità di controllo)

1) Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, se lo ritiene necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria.

Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti.

2) L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura.

La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall'articolo 293, comma 1.

3) L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli. (1)

(1) *Articolo introdotto dall'art.16 comma 2 del D.L. 24 novembre 2000, n.341, convertito, con modificazioni, nella L. 19 gennaio 2001, n. 4, in G.U. n°16 del 20 gennaio 2001.*

MINISTERO DELL'INTERNO

Decreto 2 febbraio 2001

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nr. 38 del 15 febbraio 2001

“MODALITÀ DI INSTALLAZIONE ED USO E DESCRIZIONE DEI TIPI E DELLE CARATTERISTICHE DEI MEZZI ELETTRONICI E DEGLI ALTRI STRUMENTI TECNICI DESTINATI AL CONTROLLO DELLE PERSONE SOTTOPOSTE ALLA MISURA CAUTELARE DEGLI ARRESTI DOMICILIARI NEI CASI PREVISTI DALL'ART. 275-BIS DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E DEI CONDANNATI NEL CASO PREVISTO DALL'ART. 47-TER, C. 4-BIS, DELLA LEGGE 26/7/1975, N. 354”

**IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA**

Viste le disposizioni del capo VII del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 2001, n. 4, recante “Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione della giustizia”;

Ritenuto di dover determinare, a norma dell'art. 19 del surrichiamato decreto-legge, le modalità di installazione ed uso, i tipi e le caratteristiche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici destinati al controllo delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari nei casi previsti dall'art. 275-bis del codice di procedura penale, e dei condannati nei casi previsti dall'art. 47-ter, comma 4-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Decreta:

Art. 1.

Modalità di installazione ed uso e tipi e caratteristiche tecniche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo

1. Le modalità di installazione ed uso ed i tipi e le caratteristiche tecniche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici, destinati al controllo delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari nei casi previsti dall'art. 275-bis del codice di procedura penale e dei condannati nel caso previ-

sto dall'art. 47-ter, comma 4-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono individuati nell'allegato I che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Verifica della disponibilità dei mezzi elettronici e degli strumenti tecnici di controllo

1. Nei casi previsti dall'art. 275-bis del codice di procedura penale e dall'art. 47-ter, comma 4-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, ai fini dell'applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, la questura o i comandi provinciali delle altre Forze di polizia, su richiesta proveniente dall'autorità giudiziaria, verificano l'effettiva disponibilità di tali mezzi e strumenti, l'esistenza delle condizioni tecniche necessarie a garantirne il corretto funzionamento presso il domicilio indicato dall'autorità giudiziaria per l'esecuzione della misura, nonché i tempi tecnici necessari per la attivazione dei sistemi di controllo.

Art. 3.

Attivazione dei mezzi elettronici e degli strumenti tecnici di controllo


1. L'ufficio o comando di polizia incaricato del controllo sull'osservanza delle prescrizioni connesse all'esecuzione degli arresti domiciliari o della detenzione domiciliare provvede affinché i mezzi elettronici o gli altri strumenti tecnici di controllo vengano installati ed attivati.

2. L'ufficio o comando di polizia che provvede alla notifica del provvedimento che dichiara la cessazione o la revoca degli arresti domiciliari o della detenzione domiciliare, provvede affinché i mezzi elettronici e gli altri strumenti tecnici di controllo vengano contestualmente disattivati o rimossi.

Art. 4.

Trattamento dei dati personali


1. L'applicazione dei mezzi e degli strumenti di cui all'art. 1 e l'imposizione di prescrizioni sono disposte nel rispetto della dignità dell'interessato.




differenti aree.

Poiché la SMU ha la capacità di rilevare la presenza di un gran numero di individui sog-

getti al controllo che indossano un PID, è particolarmente adatta all'uso in case di accoglienza, luoghi di addestramento, formazione e lavoro. Segnala, inoltre, l'arrivo e la partenza del personale addetto alla custodia e alla vigilanza in possesso di un MOT e la presenza e l'identità di qualsiasi altra persona che indossa un PID non associato con quella sede di controllo.



2



Le informazioni riguardanti lo stato della SMU e di ogni PID vengono inviate in tempo reale alla Centrale Operativa di Sorveglianza.

La SMU ha la capacità di memorizzare fino a 5000 eventi, nel caso in cui la linea telefonica non fosse disponibile o venisse scollegata. Questi eventi sono a disposizione del personale addetto al controllo ed alla vigilanza e della Centrale Operativa di Sorveglianza per la memoria storica degli eventi di allar-



2. I dati personali trattati nell'uso dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo sono utilizzati

per le finalità di applicazione

del capo VII del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 2001, n. 4.

3. L'ufficio o comando di polizia conserva i dati relativi ad allarmi od eventi che rilevano ai fini dell'eventuale inosservanza delle prescrizioni o della sottrazione al controllo e cancella periodicamente gli altri dati.

4. L'ufficio o comando di Polizia individua le persone aventi accesso ai dati e adotta le misure di sicurezza dei dati ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 febbraio 2001

Il Ministro dell'interno: Bianco

Il Ministro della giustizia: Fassino

Allegato 1

Allegato al decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia 2 febbraio 2001, recante: "Modalità di installazione ed uso e descrizione dei tipi e delle caratteristiche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici destinati al controllo delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari nei casi previsti dall'art. 275-bis del c.p.p. e dei condannati nel caso previsto dall'art. 47-ter, comma 4-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354".

1.0 Uso e descrizione delle caratteristiche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici.

Per realizzare un sistema di controllo a distanza delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari ed alla detenzione domiciliare, sono necessarie tre componenti:

- a) *dispositivo di controllo (trasmettitore e ricevitore);*
- b) *linea telefonica;*
- c) *sistema informatico centrale.*

1.1 Dispositivo di controllo.

Per dispositivo di controllo si intende l'insieme dei due apparati che consentono il costante controllo del soggetto.

I dispositivi, che riescono ad espletare la loro funzione solo in ambito domiciliare, sono composti da un trasmettitore ed un ricevitore.

Trasmettitore

Il trasmettitore, o braccialeto elettronico, è la componente mobile del dispositivo di controllo: viene applicato alla caviglia della persona e, tranne per la normale manutenzione, non può essere tolto durante l'intero periodo di durata della misura cautelare degli arresti domiciliari o della detenzione domiciliare. Per garantire la sua integrità e favorirne l'installazione, il trasmettitore deve essere corredato di uno speciale cinturino che, una volta applicato, evidenzia qualsiasi tentativo di manomissione, generando specifici ed identificabili allarmi. L'intero apparato di trasmissione deve essere a tenuta stagna, di materiale ipoallergenico e di dimensioni e peso contenuti. Il protocollo di trasmissione, per inviare gli impulsi radioelettrici al ricevitore, dovrà utilizzare una banda di frequenza compresa tra i 433.05 ed i 434.79 MHz, come indicato nella direttiva dell'European Radiocommunication Committee - Report 25. Tale banda di frequenza include, tra gli altri, gli Industry scientific Medical (ISM) e i Low Power Transponder (TAG), anch'essi classificati Short Range Device (SRD).

Ricevitore

Il ricevitore è l'unità che riceve gli impulsi radio dal trasmettitore e li invia, a sua volta, al sistema informatico centrale installato presso la sala operativa. Deve mantenere un costante controllo del trasmettitore per rilevarne il corretto funzionamento o le eventuali anomalie che dovessero verificarsi. Il colloquio tra i due apparati deve avvenire, tramite la banda di frequenza, precedentemente indicata, in modalità protetta. Ciò vuol dire che, nel raggio di azione di circa cento metri, le trasmissioni non devono essere disturbabili da altri trasmettitori e le informazioni non debbono essere intercettate. Eventuali disturbi che causassero interruzioni nelle comunicazioni devono essere gestiti localmente, tramite opportuni accorgimenti tecnici contro falsi allarmi che limi-

tino la trasmissione al sistema centrale dei soli allarmi reali. In ogni caso, il protocollo di comunicazione tra i due apparati non deve poter essere interpretato da apparecchiature estranee al dispositivo di controllo. La sicurezza adottata nella trasmissione delle informazioni deve garantire contro possibili tentativi di effrazione, come ad esempio replicabilità del segnale o false autenticazioni, che consentirebbero di emulare il trasmettitore applicato. Infine, ogni ricevitore non può colloquiare con più di un trasmettitore contemporaneamente. Il ricevitore deve essere alimentato tramite la normale rete elettrica presente nell'abitazione della persona ma deve integrare una batteria tampone che ne consenta il funzionamento anche in caso di assenza di energia elettrica.

Come il trasmettitore anche il ricevitore deve essere in grado di effettuare autodiagnosi, che evidenzino eventuali guasti o tentativi di manomissione fisica, riferiti anche agli aspetti di comunicazione.

Per assicurare la tracciatura di qualsiasi tentativo di manomissione, ogni evento che si verifichi deve essere memorizzato, in modalità sicura, in una specifica memoria del ricevitore.

Le informazioni possono essere rimosse dal ricevitore solo dopo essere state positivamente trasmesse al sistema informatico centrale.

L'intervallo di tempo tra le singole trasmissioni, pianificabile in centrale operativa, deve poter essere differenziato tra i vari ricevitori.

1.2 Linea telefonica.

Per consentire al ricevitore di poter segnalare ad un sistema informatico centrale tutti gli eventi che si rilevano sul dispositivo di controllo, lo stesso deve essere collegato ad una linea telefonica che può essere di tipo digitale (ISDN) o analogico (TELCO). La linea analogica, comunque, potrà essere utilizzata solo eccezionalmente laddove impedimenti tecnici non consentano di installare una linea digitale (ISDN).

In ogni caso, il software di gestione dovrà comunque garantire gli stessi livelli di sicurezza e controllo sui dispositivi, ottenibili con linee digitali.

Presso l'abitazione della persona sottoposta agli arresti domiciliari o alla detenzione domiciliare, deve essere installata una terminazione, per consentire il collegamento del

ricevitore.

Presso la centrale operativa deve, invece, essere garantito che tutte le terminazioni di rete abbiano accesso al sistema di gestione centrale per le segnalazioni degli allarmi.

1.3 Sistema informatico centrale

La gestione remota dei dispositivi di controllo è affidata a sistemi informatici posti presso le centrali operative. Ciascun sistema deve essere in grado di sorvegliare tutti i dispositivi di controllo installati nel suo territorio di competenza.

Tutti i sistemi informatici devono, pertanto, essere adeguatamente dimensionati e rispondere a requisiti di modularità, per



consentirne eventuali espansioni, e ridondanza, per garantire la continuità di esercizio nelle ventiquattro ore.

Il sistema informatico è composto da:

a) computer di potenza elaborativa adeguata al numero di dispositivi di controllo da sorvegliare;

b) software di gestione in grado di esprimere, almeno, le seguenti funzionalità:

- controllo dei processi di comunicazione (tra ricevitori e trasmettitori, tra ricevitori e sistema informatico);

- configurazione remota dei parametri di controllo dei ricevitori. Tale funzione non deve causare interruzione di servizio;

- gestione degli allarmi (rilevati dal ricevitore e dal sistema informatico);

- prospettazione grafica, a monitor, degli eventi;

- stampe di tipo statistico;

- stampa dei registri degli eventi per singolo dispositivo di controllo;

- gestione, a matrice, di eventi pianificati (es. uscite autorizzate dall'abitazione);

- anagrafica con le informazioni necessarie

al controllo delle persone sottoposte alla

misura cautelare degli arresti domiciliari o alla detenzione domiciliare;

c) consolle di controllo per l'inserimento delle attività, o eventi, pianificati e per la visualizzazione grafica degli stessi.

2.0 Modalità di installazione.

I dispositivi di controllo devono essere realizzati in modo da rendere particolarmente semplice la fase di installazione che deve, comunque, essere dettagliatamente descritta in apposito manuale d'uso fornito dalla ditta. Relativamente al ricevitore, le sole operazioni necessarie durante l'installazione del ricevitore devono riguardare al massimo, il collegamento alla rete elettrica, quello alla rete telefonica e la taratura dell'unità fissa, per dimensionarne il raggio massimo di ricezione del trasmettitore.

L'attivazione del trasmettitore, che deve limitarsi all'apposizione dello stesso alla caviglia della persona, avviene immediatamente dopo la chiusura del cinturino.

Successivamente all'attivazione ogni eventuale tentativo di apertura del cinturino, deve generare un allarme irreversibile, immediatamente trasmesso alla centrale operativa.

Legge 26 luglio 1975 n. 354

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1975 n. 212, S.O.)

“NORME SULL’ORDINAMENTO PENITENZIARIO E SULLA ESECUZIONE DELLE MISURE PRIVATIVE E LIMITATIVE DELLA LIBERTÀ.”

...

OMISSIS

...

Art.47-ter

Detenzione domiciliare

La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di: a)

me.

La SMU è totalmente sigillata e non ha interruttori esterni accessibili; ha tre funzioni supplementari: un orologio impostato e aggiornato dalla Centrale Operativa di Sorveglianza in modo che non ci siano dispute riguardanti l'orario di qualsiasi evento o allarme; un pulsante di chiamata con numero preimpostato per collegare il soggetto sottoposto a controllo direttamente alla Centrale Operativa di Sorveglianza; un pulsante di chiamata



con numero preimpostato per le emergenze che permettono al soggetto monitorato di allertare il Pronto Intervento in caso di necessità.

Il software del Sistema di Sorveglianza Elettronico è basato sul sistema operativo *Windows* di Microsoft.

Il software è in grado di monitorare i segnali provenienti da ogni SMU, segnalando immediatamente le violazioni delle limitazioni imposte al soggetto sorvegliato ed eventuali variazioni delle condizioni delle apparecchiature (PID, SMU). Lo stesso software di sorveglianza fornisce una visualizzazione di tutte le funzioni, usando processi intuitivi e schermi di avvertimento per ridurre la necessità di lunghi periodi di addestramento. Prevede la gestione a distanza di tutti i parametri configurabili della SMU, come gli orari di controllo, l'orologio, gli allarmi acustici, ecc. ●

donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci, con lei convivente;

b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;

c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;

d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;

e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro ed di famiglia.

1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis.

1-ter. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre la applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato.

L'esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare.

1-quater. Se l'istanza di applicazione della detenzione domiciliare è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza cui la domanda deve essere rivolta può disporre l'applicazione provvisoria della misura, quando ricorrono i requisiti di cui ai commi 1 e 1-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma quarto.

2). (Abrogato).

3). (Abrogato).

4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dall'articolo 284 del codice di procedura penale. Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni Legge 26.7.1975 nr. 354 possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare.

5. Il condannato nei confronti del quale è disposta la detenzione domiciliare non è sottoposto al regime penitenziario previsto dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione. Nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica del condannato che trovasi in detenzione domiciliare.

6. La detenzione domiciliare è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure.

7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le condizioni previsti nei commi 1 e 1-bis.

8. Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma 1, se ne allontana, è punito ai sensi dell'articolo 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.

9. La denuncia per il delitto di cui al comma 8 importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca.

9-bis. Se la misura di cui al comma 1-bis è revocata ai sensi dei commi precedenti la pena residua non può essere sostituita con altra misura. ●